

Regione Campania - Legge 6 maggio 2013, n. 5 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)".

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 7 maggio 2013, n. 24.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, comma 1, Reg. reg. 6 dicembre 2013, n. 8.

Art. 1

(....)

89. La Regione è designata quale ente di governo del bacino unico regionale ottimale del Trasporto pubblico locale (TPL). Per l'affidamento del servizio del TPL mediante procedura ad evidenza pubblica, il bacino unico regionale ottimale può essere suddiviso in più lotti individuati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, con il supporto dell'ACaM, nel rispetto dei seguenti criteri e obiettivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) liberalizzazione e concorrenza;
- c) economie di scala;
- d) differenziazione;
- e) massimizzazione dell'efficienza dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

90. La Regione favorisce la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di TPL attraverso la costituzione di comitati di indirizzo e di monitoraggio dei servizi di TPL senza ulteriori oneri economici a carico delle pubbliche amministrazioni partecipanti. Il funzionamento dei comitati di indirizzo e di monitoraggio è disciplinato da apposito regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

90-bis. Le province e i comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro di nuovi soggetti affidatari e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 ⁽¹⁸⁾.

91. Gli enti locali e le aziende di trasporto pubblico locale sono comunque obbligati a fornire alla struttura regionale competente e all'ACaM tutti i dati e le informazioni necessari ai fini dell'organizzazione del bacino unico regionale ottimale di cui al comma 89 e alla pianificazione, gestione e controllo dei servizi del TPL di cui al comma 90.

92. La Regione, con il supporto di ACaM, adotta misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto e attua lo sviluppo coordinato delle applicazioni di telematica al sistema della mobilità in Campania in coerenza con il Piano regionale di infomobilità regionale (PRIM) e con quanto disposto dalla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 (Direttiva sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto) e dall'articolo 8 del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.

93. Per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, restano salvi i poteri e le attribuzioni del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il perseguimento delle finalità previste e l'esercizio dei compiti individuati dai commi 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

94. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania), è così modificata:

- a) il comma 1 dell'articolo 6 è così modificato:
 - 1) all'alinfa, dopo le parole "D.Lgs. n. 400/99" sono inserite le seguenti: ", dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";
 - 2) alla lettera b) le parole: "interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali" sono soppresse;
 - 3) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) organizzazione dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell'*articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*".

- b) al comma 1 dell'*articolo 8*, e ai commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 9*, le parole: "e amministrazione" sono soppresse;
- c) i commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 16* sono abrogati;
- d) al comma 1 dell'*articolo 17* le parole: "in riferimento ai singoli bacini di traffico, " sono soppresse;
- e) il comma 2 dell'*articolo 42* è abrogato.

(....)